

- Quesito con cui la dott.ssa ..., giudice del Tribunale di ..., chiede di conoscere, visto l'art. 16 ord. giud., se può gestire l'azienda agricola di famiglia, assumendo la partita IVA necessaria per le fatturazioni e redigere le conseguenti dichiarazioni fiscali.

- Nota in data 27 novembre 2006 con la quale la dott.ssa ... espone, tra l'altro, alcune considerazioni in merito alla delibera adottata dal Consiglio in data 8 novembre 2006.

(Risposta a quesito del 2 maggio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 2 maggio 2007, ha adottato la seguente delibera:

"- rilevato che in data 12 novembre 2004 perveniva al Consiglio superiore della magistratura un quesito, formulato dalla ..., giudice del Tribunale di ..., con il quale il magistrato chiedeva, avendo ereditato dal padre un'estesa campagna che egli gestiva personalmente in forma di azienda agricola, se potesse continuare a gestire tale campagna, assumendo la partita IVA necessaria per le fatturazioni e redigendo le conseguenti dichiarazioni fiscali;

- rilevato che in data 8 novembre 2006 il Consiglio rispondeva, dopo aver richiesto la formulazione di un parere all'Ufficio studi e documentazione, affermando che rientra nell'ambito del divieto di esercizio di industrie e di commerci, di cui all'art. 16 R. decr. 12/1941, la gestione dell'azienda agricola con le modalità espresse dall'interessata;

- rilevato che la dott.ssa ... proponeva un ulteriore quesito, chiedendo di sapere se sia consentito al magistrato costituire una società semplice, come prevista dal D.lgs. n. 99/2004, per gestire i beni rurali ereditati, affidando la concreta gestione dell'azienda agricola ai "contoterzisti", alla Confagricoltura ed al Consorzio agrario, chiedendo in alternativa di indicarle in quale altra forma giuridica e con quali altre modalità le fosse consentito gestire la titolarità del fondo agrario ereditato;

- considerato che la dott.ssa ... altresì segnalava che con il D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, modificato dal D.lgs. del 27 maggio 2005 n. 101, è stata introdotta una nuova definizione normativa della figura dell'imprenditore agricolo, descritto come colui che dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività agricole medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro ed ha allegato una circolare del 18 marzo 1998 del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata affermata la compatibilità tra impiego statale ed impresa agricola, quando questa impegni il dipendente in modo marginale o comunque non prevalente, fuori dall'orario di ufficio;

- rilevato che la Quarta Commissione deliberava di richiedere in proposito la formulazione di un secondo parere all'Ufficio studi e documentazione;

- osservato che in data 2 febbraio 2007 l'Ufficio studi formulava il parere n. 31/2007, con il quale si precisava che le dimensioni dell'azienda agricola, come in concreto descritta dall'interessata (la quale aveva sostenuto che, per dar corso alle necessità della gestione della sua azienda agricola, era prevista, oltre all'attività di acquisto dei prodotti necessari per la coltivazione e la vendita dei prodotti attraverso il Consorzio agrario, la percezione di contributi della Comunità europea, la retribuzione della mano d'opera e la tenuta della contabilità fiscale con emissione delle fatture relative alle operazioni indicate, assumendo necessariamente la partita IVA per le fatturazioni redigendo le conseguenti dichiarazioni fiscali) comportano necessariamente una gestione di tipo imprenditoriale e che sotto questo profilo l'innovazione normativa introdotta con il D.Lgs. n. 99 del 2004, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005, non sembra avere inciso in modo decisivo relativamente alla compatibilità fra la funzione di magistrato e la gestione dell'azienda agricola ereditata;

- considerato in particolare che, come viene notato dalla dottrina che si è occupata dell'argomento, con l'innovazione normativa citata non si è abrogato il dettato di cui all'art. 2135 c.c., in quanto il legislatore del 2004, nel dettare i requisiti per acquisire la qualifica di imprenditore agricolo

professionale, si è riferito alla sola normativa di incentivazione promanante dallo Stato, per cui oggi si individuano due categorie di imprenditori agricoli, una prima, per la quale la professionalità si determina per legge ed una seconda, per la quale la professionalità si valuta secondo i criteri tradizionali;

- ribadito allora che proprio la valutazione in concreto delle caratteristiche dell'azienda, per le dimensioni e le connotazioni della stessa, induce a ritenere chiaramente incompatibile con le funzioni di magistrato la sua gestione, posto che il divieto di "esercitare industrie e commerci" previsto dall'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario non può ritenersi riferito solo all'esercizio di attività industriali e commerciali in senso stretto, ma va esteso a qualsiasi attività imprenditoriale e quindi a qualsiasi attività che si sostanzia nell'esercizio e nella gestione di un'attività economica organizzata al fine di trarne profitto;

- ritenuto allora di condividere le conclusioni dell'Ufficio studi e documentazione, per cui la gestione dell'azienda agricola della dott.ssa ... determina le condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16 R.D. n. 16 del 1941, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005, sicchè l'unica soluzione in grado di escludere che tale attività rientri nel divieto normativo suddetto sembra essere la costituzione di una società di capitali che abbia lo scopo di gestione dell'azienda in questione, con esclusione di compiti di amministrazione in carico al magistrato;

delibera,

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione."